

Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive:*non obbligatorio*



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

n. 429 del 2019 R.G.L.

Il Giudice monocratico,
in funzione di Giudice del lavoro,
nella persona del dottor Giampiero Panico,

letto il ricorso in riassunzione di cui in epigrafe,
letti gli atti,
vista l'istanza di determinazione delle modalità della notifica allegata al ricorso,
visto l'art. 415, c.p.c.,
visto ed applicato l'art. 151, c.p.c.,

FISSA

la comparizione avanti a sé delle parti per l'udienza del giorno 27 giugno 2019, ore 11:40;

DISPONE

che, nei confronti del convenuto MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA (M.I.U.R.) la notifica avvenga, a cura del ricorrente, nei rispetto dei termini di legge, per le vie ordinarie come per legge;

AUTORIZZA E DISPONE

che la notifica agli altri convenuti avvenga, a cura di parte ricorrente, nel rispetto dei termini di legge, per via telematica mediante inserimento del ricorso, dell'istanza di determinazione delle modalità della notifica e del presente decreto nell'area tematica predisposta dal M.I.U.R. sul proprio sito *Internet* istituzionale nazionale e destinata alle notifiche per pubblici proclami, nonché sulle analoghe aree dei siti *Internet* dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania e dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria;

PREAVVERTE

i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima della sovra fissata udienza per non incorrere nelle decadenze di cui all'art. 416, c.p.c..

Manda la Cancelleria.
La Spezia, 09/04/2019.

IL GIUDICE
(Giampiero Panico)



Avv. Adele Ambrosio

Via G.B. Palatino n. 8 (area urbana Rossano) – 87064 Corigliano-Rossano (CS)

PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO IN RIASSUNZIONE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX

ART.151 C.P.C.

PER

CIMINO ROBERTO, nato a Napoli il 29.08.1963 a Napoli e residente a Marigliano (NA) alla Via Montevergine n. 7, c.f. CMNRRT63M29F839G, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ambrosio (C.F.: MBRDLA77R60F839R) ed elettivamente domiciliato in La Spezia presso lo studio legale dell'avv. Anna De Feo sito in via Giacomo Doria n. 3, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio all' indirizzo PEC adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it e/o al numero di fax 0983513776.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2

PREMESSA IN FATTO



In data 15.11.2017, il Prof. Roberto Cimino depositava innanzi codesto Tribunale del Lavoro ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c., del seguente letterale tenore (cfr. all. 02):

“TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA - SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART.151 C.P.C.

PER

CIMINO ROBERTO, nato a Napoli il 29.08.1963 a Napoli e residente a Marigliano alla Via Montevergine n. 7, c.f. CMNRRT63M29F839G, rappresentato e difeso dall'avv. Adele Ambrosio (C.F.: MBRDLA77R60F839R) ed elettivamente domiciliato in La Spezia presso lo studio legale dell'avv. Anna De Feo sito in via Giacomo Doria n. 3, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto. Con dichiarazione di voler ricevere le comunicazione inerenti il presente giudizio all' indirizzo PEC adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it e/o al numero di fax 0983513776.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane n. 2;

Il ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A019 (attuale A046) – discipline giuridiche ed economiche.

Lo stesso, vincitore del concorso abilitante del 1999 ed inserito nella GAE della Provincia di Napoli, nell'agosto del 2015 partecipava al piano straordinario di assunzione di cui alla L. 107/2015 (cfr. domanda di assunzione).

All'esito, veniva assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett. C) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 (cfr. proposta di assunzione e relativa accettazione).



Provvisoriamente veniva assegnato alla provincia di La Spezia e, per l'anno scolastico 2015/2016 prestava servizio presso il Liceo Costa di La Spezia (cfr. contratto del 26.11.2015).

In data 27.05.2016 presentava domanda per l'assegnazione della sede definitiva, indicando - come previsto nella ordinanza ministeriale n. 241/2016 - l'ordine delle proprie preferenze tra 100 ambiti su tutto il territorio nazionale e poi tra 100 province.

A seguito delle operazioni di mobilità, con atto del 13.08.2016, inviato via e-mail, il MIUR comunicava al ricorrente di aver proceduto all'assegnazione, quale sede definitiva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ambito 0009 (ricadente in provincia di La Spezia).

Pertanto, con mail del 31/08/2016, il MIUR comunicava al ricorrente la sede scolastica, ossia l'I.I.S. Capellini Sauro di La Spezia, dove l'odierno ricorrente assumeva servizio in data 01.09.2016.

L'esito della procedura di mobilità nei confronti del ricorrente è illegittimo per i seguenti

MOTIVI

1. Disparità di trattamento - illegittimità del CCNI sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'08.04.16 ed illegittimità dell'O.M. n. 241 di pari data

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.04.16 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione, ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come il deducente, provenienti dalla GAE.

Tale disparità di trattamento non trova fondamento nella L.107/2015, che all'art. 1, comma 108, prevede che <... i docenti di cui al comma 96 lett. b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c) ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2016/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale....>. **Non vi è, dunque, la previsione di alcuna differenza in ordine alla assegnazione della sede definitiva i**



docenti provenienti dalla Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli provenienti dalle GAE.

Invece il CCNI e l'OM del 08.04.2016 hanno introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive e privilegiando così illegittimamente gli assunti dalle G.M. 2012.

Infatti, l'art. 6 del CCNI del 2016 e l'O.M. di pari data dispongono – **diversamente** da quanto previsto nella L. 107/2015) - che gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti dalle GM del concorso 2012 indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della **Provincia di attuale nomina** mentre gli assunti nell'a.s.2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE **indicheranno 100 ambiti di tutto il territorio nazionale.**

Così facendo solo ai primi, provenienti da GM concorso 2012 e, cioè, **da un concorso successivo**, è stata assicurata la scelta della sede definitiva tra gli ambiti della provincia di assunzione (spesso coincidente con quella di residenza), mentre i secondi - provenienti da GAE come il ricorrente - pur essendo in possesso di abilitazione all'insegnamento da molti anni prima vengono inspiegabilmente costretti a chiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta solo in via subordinata rispetto ai primi, **indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, risultava collocata nella GAE da moltissimo tempo, **ben 16 anni**, con legittima aspettativa all'assunzione ordinaria ex art. 399 del D.lgs. n. 297/1994.

Il Prof. Roberto Cimino, dunque, è stato penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012 che, pur con punteggio inferiore o – a parità di punteggio – aventi minore età, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede.

Fra l'altro, se proprio doveva attribuirsi una precedenza, sarebbe stato più logico riconoscerla a chi aveva sostenuto il concorso prima e non il contrario, oppure in base all'anzianità di permanenza nella GAE della specifica provincia.



La citata disparità di trattamento è ancor più evidente, se si considera che gli idonei al concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

Come rilevato, non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una tale situazione di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso.

Dunque, la previsione di accantonamento di posti a favore dei docenti assunti tramite GM equivale alla creazione di una riserva, che non trova fondamento nella Costituzione e nelle leggi vigenti ne è supportata da alcuna ragione logico-giuridica.

In tal modo il MIUR ha tradito **il principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Lo scorrimento della graduatoria non è, invero, una regola sottoponibile a deroghe dettate da qualsivoglia esigenza amministrativa e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. Non può porsi dubbio sul fatto che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, come tale basata sulla redazione di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, TAR Napoli, Sez. VI, 21.03.07 n. 2620).

In conclusione, la condotta della P.A. è stata del tutto illegittima, in quanto **ha ignorato l'obbligo di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede di servizio.**

Tanto è vero che il ricorrente, con punti 19, è stato trasferito in provincia di La Spezia, mentre il personale che in seguito si indicherà, anche con soli 12 punti, poiché movimentato in fase B3 è rimasto nella regione Campania, pur trattandosi di docenti assunti assieme al ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015.

Giova evidenziare, inoltre, che non tutti i docenti assunti dalle GM sono risultati vincitori del concorso 2012, ma dichiarati solo idonei alla detta



procedura concorsuale. Ed infatti, contrariamente alle precedenti procedure concorsuali, il concorso indetto con DDG 82/2012 **non aveva valore abilitante**, ma era esclusivamente finalizzato all'assunzione dei vincitori, ossia dei candidati utilmente collocati nella graduatoria rispetto al numero dei posti messi a concorso.

Pertanto, detta categoria di docenti, che non vantava alcun titolo all'assunzione né aveva conseguito l'abilitazione all'insegnamento (il bando prevedeva l'abilitazione automatica solo per i vincitori di concorso) non solo è rientrata nel piano straordinario di assunzioni ma, senza ragione alcuna, è stata ingiustificatamente privilegiata in sede di mobilità, mediante la riserva in loro favore dei posti nella medesima provincia di assunzione (con sede provvisoria) e mediante l'inserimento in una fase di mobilità precedente a quella riservata ai docenti immessi in ruolo da GAE. Quindi, detti docenti, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni, sono stati assunti in sede provvisoria sui posti dell'organico potenziato nelle province di residenza.

Infine, l'illegittimo meccanismo di favore introdotto dal CCNI ha poi fatto sì che detti docenti restassero nelle medesime province, quindi a casa, essendo stati loro riservati un numero corrispondente di posti.

Tali evidenti disparità di trattamento non trovano fondamento né nella L. 107/2015, né nel D.lgs. 165/2001 (T.U. sul pubblico impiego). Anche per effetto delle evidenziate illegittimità delle OM n. 241/2016 e del CCNI, il ricorrente ha subito una ingiusta penalizzazione.

Lo stesso, nella compilazione della domanda di mobilità, dopo aver indicato in primis gli ambiti territoriali della Campania per l'attribuzione della sede definitiva, con **punti 19 (+6 per il ricongiungimento al coniuge ed al nucleo familiare)**, ha ordinato le successive preferenze dei 100 ambiti territoriali.

Come preferenza n. 1, ove valevano i 25 punti (19 + 6 per il ricongiungimento al coniuge), il ricorrente ha indicato l'ambito **CAMPANIA 0019 (Provincia di Napoli)**, in cui aveva appunto punteggio 25, maggiore di quello dei seguenti docenti risultati assegnatari dell'ambito solo perché provenienti da GM del concorso 2012:

1.- Capezzone Maria Rita nata il 21.06.1972 con punti 19;



- 2.- Aliperti Giuseppe nato l'8.3.1965 con punti 20;
- 3.- Albarella Camilla nata il 9.6.1977 con punti 21;
- 4.- Anzevino Mario nato il 4.5.1975 con punti 22;
- 5.- Russo Michele Rosario nato il 29.09.1972 con punti 22.

Nella preferenza n. 2 **CAMPANIA 0020 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnate con punti inferiori ai 19 del ricorrente le seguenti docenti:

- 1.- Solombrino Mariarosaria nata il 31.05.1966 con punti 17;
- 2.- Toscano Annalisa nata l'11.1.1972 con punti 18.

Nella preferenza n. 3 **CAMPANIA 0021 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnate con punti inferiori ai 19 del ricorrente le seguenti docenti:

- 1.- Rastelli Maria Cristina nata il 18.06.1976 con punti 13;
- 2.- Boccia Angela nata il 26.08.1968 con punti 15;
- 3.- Monti Paola nata il 13.10.1962 con punti 18;
- 4.- Sorbilli Anna nata il 10.03.1962 con punti 18.

Nella preferenza n. 5 **CAMPANIA 0001 (Provincia di Avellino)** risulta assegnata con punti 18 la seguente docente:

D'Antuono Anna nata il 6.9.1972.

Nella preferenza n. 6 **Campania 0018 (Provincia di Napoli)**, risulta assegnato con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente il seguente docente:

Marchese Roberto nato il 16.07.1973

Nella preferenza n. 11 **CAMPANIA 0014 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti inferiori ai 19 del ricorrente i seguenti docenti:

- 1.- Regine Laura nata il 18.05.1957 punti 12;
- 2.- Graziano Daniele nato il 15.12.1986 con punti 17;
- 3.- Ruggiero Serafina nata il 18.06.1974 con punti 17.

Nella preferenza n. 13 **CAMPANIA 0017 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti 18 i seguenti docenti:

- 1.- Chianese Salvatore nato l'11.06.1972:
- 2.- Liccione Fortuna nata l'8.2.1972.

Nella preferenza n. 14 **CAMPANIA 0016 (Provincia di Napoli)**, risultano assegnati con punti 18 i seguenti docenti:



- 1.- Civero Antimo nato il 18.10.1965;
- 2.- Di Martino Luca nato il 20.07.1967;
- 3.- Ughi Francesco nato il 5.12.72

nonché con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente il seguente docente:

- 4.- Campolmi Lorenzo nato il 4.7.1972.

Nella preferenza n. 17 **CAMPANIA 0005 (Provincia di Benevento)**, risultano assegnati con con punteggio inferiore a quello del ricorrente:

- 1.- De Simone Francesca nata il 16.8.1976 con punti 15;
- 2.- Franco Angela nato il 19.07.1964 con punti 15;
- 3.- Gaudino Gemma Gerardina nata il 21.05.1972 con punti 16;
- 4.- Stingone Rosario nato il 15.10.1976 con punti 16.

Nella preferenza n. 18 **Campania 0011(Provincia di Caserta)** risulta assegnata con punti 19 ma con età anagrafica inferiore al ricorrente la seguente docente:
Santangelo Giovanna nata il 2.10.1968.

Nella preferenza n. 20 **Campania 022(Provincia di Napoli)** risulta assegnato con punti 18 la seguente docente:

Valente Giorgia nata il 10.05.1971

E così via procedendo nello scorrimento delle preferenze come segnalate nella domanda di mobilità.

Se a ciò si aggiunge l'altro profilo di illegittimità di cui al secondo motivo riguardante la possibilità di ottenere titolarità su scuola per alcune categorie, si comprende come l'intera procedura sia completamente viziata, considerato che il ricorrente non ha, di fatto, potuto partecipare su tutti i posti disponibili.

E' palese, pertanto, la lesione del diritto soggettivo del ricorrente, che ha subito una gravissima discriminazione essendogli stato precluso la mobilità a parità di condizioni sugli ambiti territoriali della Campania, ambiti riservati prioritariamente, quanto inspiegabilmente, ai docenti provenienti dal concorso 2012, **titolari anche di un punteggio inferiore**, in pregiudizio del merito.



2- Altra situazione palesemente pregiudizievole è quella riguardante le operazioni di mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2014/2015.

L'art. 6, CCNI del 08.04.2016, prevede:

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le



scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1) Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2) Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.



3) Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

L'art. 6 del CNNI del 2016 sopra riportato, quindi, dispone che i docenti assunti nell'a.s. 2014/2015 partecipano “nel limite numerico di posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla fase A e, se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, **otterranno la titolarità di una scuola**, secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente, saranno assegnati ad un ambito se richiesto.

Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia.”

Ciò, tuttavia, non trova riscontro **nell'art. 1 comma 108 della L. 107/15**, laddove, si legge che **“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15.** Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'art. 399, comma 3, del T.U. di cui al D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni per tutti posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/16 ai soggetti di cui al comma 96 lett. b) assunti ai sensi del comma 98 lett. b) e c).>; in particolare, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015 partecipano a domanda alla mobilità territoriale e professionale anche in deroga al vincolo triennale per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico di autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 agli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.



Nulla è previsto nella legge in ordine alla possibilità prevista dall'art. 6 del CCNI di ottenere titolarità su scuola.

La differenza non è di poco conto.

Invero, la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, ha introdotto una deroga alla previsione legislativa, comportante una evidente disparità di trattamento, **che ha gravemente pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016**. Infatti, tale norma contrattuale, ha invogliato tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione di domanda di mobilità, atteso che è stata prevista la possibilità, per costoro, per il caso di soddisfazione sul primo ambito richiesto, di ottenere, in tale ambito, la titolarità su scuola e non, invece, solo su ambito. **Diversamente, in base alle statuizioni della L. 107/2015 e senza tale deroga, il docente in questione, già titolare su scuola in altra provincia, difficilmente avrebbe presentato domanda per trasferimento su ambito**, dovendo sottostare come tutti gli altri, per l'assegnazione della scuola, alla cd "chiamata diretta" da parte del Dirigente Scolastico.

3.- Ulteriore profilo di illegittimità, nella procedura di assegnazione della sede, per la ricorrente va individuato nella violazione del comma 108 della Legge 107/2015, nonché nel mancato rispetto del criterio dell'attribuzione con priorità dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità, rispetto alla richiesta dei partecipanti della successiva fase D, che, pertanto, non avrebbe potuto scavalcarli.

Il ricorrente, assunto in fase C e proveniente da GAE, rientrava – ex art. 6 CCNI e successiva O.M. 241/16 - **nella fase C della mobilità**, da svolgersi sui posti residuati all'esito dei movimenti di cui alle precedenti fasi A e B.

La fase D della mobilità, invece, poteva essere richiesta da docenti assunti in momenti diversi rispetto alla ricorrente, ma **solo nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le precedenti fasi A, B e C**.

Avvenendo la procedura di mobilità in ordine di fasi, nessun docente partecipante alla fase D - che avrebbe dovuto svolgersi, si ripete, **dopo l'esaurimento della precedente fase C (trasferimento su tutti i posti**



disponibili degli abiti nazionali) - avrebbe potuto scavalcare quelli partecipanti alla fase C, come la ricorrente.

Così, però, non è stato, poiché il prof. Roberto Cimino si è visto superare, nell'ambito territoriale **CAMPANIA 0013(Provincia di Napoli)** da lui indicato come preferenza n. 09, dal prof. FONTANA ORESTE FABIO, con punti 19 e con età anagrafica inferiore al deducente che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l'assegnazione proprio nel suddetto ambito.

Ciò, quindi, in evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva.

Sulla base di quanto sopra, già il Giudice del Lavoro del Tribunale di Como, con ordinanza del 28 novembre 2016, si è espresso favorevolmente alle ragioni dei partecipanti alla fase C della mobilità, dichiarando che il MIUR doveva tener conto della priorità di questa fase rispetto alla D e sospendendo l'efficacia delle assegnazioni ottenute dai docenti in fase C in violazione di tale criterio.

L'aspetto più incredibile della vicenda, che aggrava l'illegittimità del comportamento del MIUR, è che il ricorrente, a fronte di tale macroscopico errore commesso dal MIUR, presentava in data 17.08.2016 istanza di conciliazione all'UST di La Spezia, con la quale evidenziava l'errata assegnazione dell'ambito CAMPANIA 0013 al citato Prof. Fontana Oreste Fabio, appartenente alla fase D, che aveva scavalcato il ricorrente appartenente alla fase C, in aperta violazione della normativa e dello stesso CCNI 2016 inerenti i passaggi e i trasferimenti dei docenti. La suddetta istanza di conciliazione non veniva assolutamente presa in considerazione dagli uffici del MIUR interessati che omettevano qualsiasi risposta al ricorrente.

4. Mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Altra questione che rileva, sotto il profilo della violazione del diritto soggettivo, è l'assoluta mancanza di trasparenza nelle operazioni di mobilità.

Non è dato ben sapere, infatti, come l'algoritmo predisposto per l'individuazione delle sedi abbia funzionato, rectius se ha funzionato come avrebbe dovuto.



Quanto accaduto, in relazione all'assegnazione di alcuni ambiti in fase D, è, al contrario, la prova che sono stati commessi molti errori.

Al riguardo, si può solo registrare il netto rifiuto opposto dall'Amministrazione alle reiterate richieste di rendere noto ai diretti interessati le modalità di funzionamento, al fine di rendere possibile il normale controllo sull'attività della P.A.

Tutto ciò ha comportato indubbiamente la violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Giurisdizione.

Nel caso di specie sussiste la giurisdizione del G.O.- Lo stesso art. 1 comma 196 della legge 107/2015 ha espressamente previsto – richiamando un principio generale dell'ordinamento giuridico – che “sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.”

Tanto, oltre a quanto previsto dall'art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 in base al quale “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 ...” ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo”.

Per cui, a prescindere dall'impugnazione diretta o meno della citata O.M., resta il fatto che la ricorrente, in quanto già dipendente della P.A. ha pieno diritto a rivolgersi alla G.O. per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Ciò premesso il Prof. Roberto Cimino, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI



1. In via principale, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, dichiarare il diritto del ricorrente, Prof. Roberto Cimino, all'assegnazione in via definitiva della sede nell'ambito **CAMPANIA 0019**, il primo in cui – secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (CAMPANIA 020, CAMPANIA 021, CAMPANIA 0001, CAMPANIA 0018, CAMPANIA0014, CAMPANIA 0017, CAMPANIA 0016, CAMPANIA 0005, CAMPANIA 0011, CAMPANIA 0022),
2. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Campania ambito 0013 (in cui è stato illegittimamente scavalcato da partecipante alla fase D dei trasferimenti);
3. Assumere ogni conseguente decisione;
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

Si ritiene non vi sia necessità di operare integrazione del contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti richiesti dalla ricorrente, poiché la domanda è volta ad ottenere l'assegnazione presso uno di tali ambiti senza indicazione di una specifica sede e ciò può avvenire anche in sovrannumero e, quindi, senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.

Qualora però tale adempimento venga dal Giudicante ritenuto necessario il ricorrente, chiede sin d'ora che, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati, il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur o dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Campania.



Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/1999, si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia del lavoro, il contributo unificato dovuto è di € 259,00.

Si allegano

- Domanda di assunzione relativa al piano straordinario di cui alla legge 107/2015 con proposta e relativa accettazione (All. 1-3)
- Contratto di lavoro a tempo indeterminato (All. 4);
- Domanda mobilità assegnazione ambito nazionale (All. 5);
- Mail MIUR del 13/08/2016 di assegnazione ambito 09 LIGURIA (All. 6);
- Mail MIUR del 31-08-2016 (All. 7);
- CCNI mobilità 2016/2017 del 08.04.2016 (All. 8);
- O.M. n. 241/2016 dell'08.04.2016 (All. 9);
- Istanza di conciliazione con ricevuta PEC e dell'Ufficio del Protocollo dell'U.S.T. di La Spezia (All. 10-12);
- Bollettino trasferimenti interprovinciali docenti scuole di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2016/2017 (All. 13);
- Tribunale di La Spezia, sentenza n. 272/2017 (All. 14);
- Tribunale di La Spezia, ordinanza n. 30097/2017 (All. 15).

I documenti allegati verranno inviati con più buste telematiche.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù della eventuale avversa costituzione.

Salvisjuribus.

Rossano – La Spezia, li 09.10.2017

F.to Avv. Adele Ambrosio ”

Tale ricorso veniva rubricato al n.r.g. 1227/2017 – G.L. dott. Panico.

Con decreto del 17.11.2017 veniva fissata per il 14.03.2018 l'udienza per la comparizione delle parti e veniva disposta la notifica del ricorso al Miur per le vie ordinarie come per legge e ai contro interessati mediante la sua pubblicazione sui siti



istituzionali del MIUR, dell'USR della Liguria e della Campania (all. n. 03).

Si costituiva per il MIUR l'Avvocatura Distrettuale di Genova, resistendo genericamente alla domanda e, in particolare, non assumendo alcuna posizione e non sollevando alcuna contestazione in ordine al terzo motivo di ricorso (cfr. all. n. 04).

Con sentenza n. 80/2018 del 14.03.2018, il Tribunale, in accoglimento della domanda, dichiarava il diritto dell'esponente ad essere assegnato ad uno degli ambiti della Regione Campania richiesti, compensando le spese (cfr. all. n. 05).

Con ricorso depositato il 29.08.2018 e notificato in uno a pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione il 6.9.2018 (cfr. all. n. 06 e n. 07), proponeva appello il MIUR, lamentando l'erroneità della decisione per due ordine di motivi:

1.- Error in procedendo: prima di assumere la decisione, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti dei docenti assegnati agli ambiti desiderati in Fase B e che avevano minor punteggio del ricorrente e al docente Fontana, a nulla rilevando la notifica per pubblico proclami;

2.- Error in iudicando: il Giudice del Lavoro avrebbe fondato la sua decisione su un'errata interpretazione della legge 107/2015 e del C.C.N.I. sulla mobilità allorquando l'operato dell'Amministrazione era stato improntato alla stretta osservanza



delle disposizioni, assolutamente non confliggenti, in essi contenute: e tanto sia riguardo alla fase “C” quanto alla fase “D” delle operazioni di mobilità.

Sulla scorta di tali doglianze chiedeva, in via principale, la declaratoria di nullità della sentenza per mancata integrità del contraddittorio, con conseguente rimessione degli atti al Giudice di primo grado e, in subordine, la riforma della stessa con rigetto di ogni domanda proposta dal ricorrente, confermando la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

Si costituiva il docente ROBERTO CIMINO, impugnando estensivamente il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca siccome inammissibile ed infondato, chiedendone il rigetto con ogni conseguenza (cfr. memoria di costituzione all. n. 08).

Con sentenza n. 29/2018 del 14.03.2019 (all. n. 09), la Corte di Appello di Genova – Sezione Lavoro:

- 1) dichiarava la nullità dell’impugnata sentenza;
- 2) rimetteva la causa al giudice di primo grado, con termine di mesi tre per la riassunzione;
- 3) compensava tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nel motivare tale decisione, il giudice di appello, ritenuta la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici della Regione Campania, dichiarava corrette le modalità di notifica



disposte dal Tribunale del Lavoro mediante la pubblicazione sui siti internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico della Campania e della Liguria, disattendendo in tal modo le contestazioni formulate dal MIUR che pretendeva la notifica nelle forme tradizionali ai diretti controinteressati, vale a dire ai docenti assegnati agli ambiti desiderati in fase B, che avevano minor punteggio del ricorrente, e al docente Fontana, destinatario di un posto in ambito 013 della regione Campania.

Riteneva, poi, la Corte che la notifica, così come disposta dal Tribunale, non era correttamente avvenuta per non avere il ricorrente proceduto alla notifica ex art. 151 c.p.c. presso il sito internet dell'Ufficio Scolastico della Campania.

Una notazione sul punto è doverosa.

E' da rilevare, infatti, che l'esponente aveva correttamente e tempestivamente richiesto all'USR della Campania, come al MIUR e all'Ufficio Scolastico della Liguria, la pubblicazione sul sito internet come può e poteva essere facilmente verificabile dalla documentazione contenuta nel fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado trasmessa alla Corte di Appello che, per comodità di consultazione, si inserisce nel presente documento e che, comunque, si allega in atti (all. 10 e all. n. 11).



Pagina 1 di 1

Data: 01 febbraio 2018, 11:39:37
Da: ADELE AMBROSIO <adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it>
A: drca@postacert.istruzione.it
Oggetto: Richiesta Notifica per Pubblici Proclami
Allegati: Ricorso.pdf (298.9 KB)
procura.pdf (66.0 KB)
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf (164.3 KB)
decreto fissazione udienza.pdf (136.7 KB)

Si prega di voler pubblicare i files allegati sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania entro il 10 febbraio 2018.

Distinti saluti.

avv. Adele Ambrosio

Serial ID : mar-08-2018 17:44:15 1980867512.50306.1517481577176.JavaMail_jboss@vlijbwebmail001.print.infocert.it





Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AODRCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**

Protocollo n. : **3418** del : **06/02/2018** - **Registro Ufficiale AOO AODRCA**

Data di arrivo : **02/02/2018**

Mittente : **adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: Richiesta Notifica per Pubblici Proclami**

Classificazione : **07.02.01-Contenzioso del lavoro**

Operatore di protocollo :

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia, rivolgersi all'URP.

Data : **06/02/2018**



E' avvenuto, però, che l'Ufficio Scolastico della Regione Campania, contrariamente a quello della Liguria ed al Miur, non ha dato corso alla richiesta per cui, in sede di ultima verifica della documentazione allegata agli atti del fascicolo di primo grado rimesso alla Corte di Appello, l'esponente si avvedeva della mancanza e, pur avendo contestato nelle sue difese la necessità della notifica ai controinteressati, come d'altra parte evidenziato nella sentenza di primo grado, si è trovato dinanzi al dilemma di sottoporre o meno la questione alla Corte. Considerato che il vizio poteva essere rilevato d'ufficio in ogni grado del giudizio e, pertanto, anche in quello di legittimità e, addirittura, in caso di cassazione della sentenza, in quello di rinvio, l'attuale ricorrente in riassunzione ha preferito evidenziare la difformità dell'avvenuta notifica rispetto a quanto indicato dal Tribunale, rimettendosi così al giudizio di Corte in ordine ad una eventuale rimessione al Giudice di primo grado.

Probabilmente a causa di una erronea interpretazione delle deduzioni o della trascrizione del verbale, la Corte ha attribuito il mancato adempimento non all'USR della Campania, come doveroso, ma all'appellato.

In ogni caso, la ricaduta processuale sulla questione non muta: il difetto rilevato ha comportato la necessità di rimettere gli atti a Giudice di primo grado con assegnazione del termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale della Spezia.



Tanto premesso in fatto, il Prof. Roberto Cimino, ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

RIASSUME

innanzi il Tribunale della Spezia – Sezione Lavoro, in esecuzione della sentenza n. 21/2019 emessa dalla Corte di Appello di Genova in data 14.03.2019, il giudizio introdotto con ricorso di cui al n.r.g. 1227/2017 contro il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ed altri controinteressati, ricorso come innanzi integralmente riportato e trascritto, riproponendo in questa sede tutte e ciascuna le deduzioni, argomentazioni difensive e richieste ivi contenute.

Alla luce di quanto emerso successivamente alla costituzione del Ministero in primo grado, alla sentenza emessa da codesto Tribunale e dai motivi di appello formulati dal Miur, a completamento di quanto dedotto nel ricorso introduttivo, l’esponente, si pregia di sottoporre all’On.le Giudicante le seguenti

OSSERVAZIONI IN DIRITTO

Come dedotto in premessa, il MIUR, nel costituirsi in giudizio innanzi il Tribunale, depositava memoria difensiva (cfr. all. n. 04), con cui resisteva genericamente alla domanda, non assumendo alcuna posizione e non sollevando alcuna contestazione in ordine al terzo motivo di ricorso, vale a dire quello relativo alla richiesta di assegnazione del ricorrente all’ambito territoriale della Campania n. 13 al quale era stato destinato il docente Fontana



Oreste Fabio in dipendenza della “fase D” della mobilità dell’a.s. 2016/2017.

Nel decidere su tale motivo, il Tribunale statuiva che *“prima di soddisfare le domande degli appartenenti alla Fase D, occorre che siano esaurite le operazioni delle Fasi precedenti (cioè soddisfatte le domande di chi appartiene alle Fasi precedenti), nel senso che chi fa parte di una di queste Fasi (nel caso di specie, la C) non può vedere assegnata una sede da lui prioritariamente indicata, rispetto a quella attribuitagli, ad un collega appartenente alla Fase successiva. Questo è quel che avvento nel caso di specie, come abbiamo visto supra ricostruendo le preferenze espresse dal ricorrente e confrontando la sua assegnazione con quella data al collega FONTANA di Fase D. Non vi è poi prova, per suffragare la condotta del Ministero, che il posto assegnato a quest’ultimo docente si sia reso disponibile dopo o durante l’espletamento della Fase C.”*

Il motivo n. 3 del ricorso introduttivo era ed è compiutamente articolato e motivato, presupponendo uno specifico fatto: **“il prof. ROBERTO CIMINO si è visto superare, nell’ambito territoriale CAMPANIA 013 (Provincia di Napoli) da lui indicato come preferenza n. 09, dal prof. FONTANA ORESTE FABIO, con punti 19 e con età anagrafica inferiore al deducente che, pur rientrando nella successiva fase D, ha ottenuto l’assegnazione proprio nel suddetto ambito. Ciò, quindi, in**



evidente contrasto con il disposto degli artt. 2 e 6 CCNI 2016, che impongono di tenere conto delle preferenze espresse dai docenti che partecipano alla fase precedente prima di passare all'esame di quelle richieste dai docenti che partecipano alla fase successiva" (cfr. ricorso introduttivo pag. 16).

A fronte dell'allegazione di tale fatto, il Ministero convenuto, pur essendone onerato a norma degli artt. 115 1[^] comma e 416 3[^] comma c.p.c., non muoveva alcuna specifica contestazione (del vero neanche generica).

A norma dell'art. 115 c.p.c. 1[^] comma c.p.c., "salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero **nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.**" Ed ancora, in tema di processo del lavoro, l'art. 416 3[^] comma c.p.c. prevede che nella memoria difensiva **"il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda."**

Nel giudizio di primo grado, come evidenziato, il Ministero ebbe a costituirsi depositando una memoria difensiva (all. n. 04) con la quale impugnava in maniera assolutamente generica il contenuto del ricorso introduttivo (sostenendo solamente la priorità dell'ordine delle preferenze come primario criterio di graduazione egli aspiranti alla mobilità) e – per quel che interessa il tema in



esame – **non assumeva alcuna posizione in ordine all’ultimo motivo del ricorso** afferente, appunto, l’illegittima assegnazione del docente Fontana Oreste Fabio nella FASE D all’ambito 13 della Campania.

Chi ha gestito le operazioni di mobilità per le quali si discute è stato il MIUR e solo quest’ultimo, a fronte delle mirate contestazioni dell’esponente e dell’allegazione di un fatto sul quale fondava e si fonda la sua domanda (trasferimento del docente Fontana Oreste Fabio nella Fase D), doveva prendere specifica posizione avverso le stesse e fornire piena prova in ordine alla legittimità del suo operato, dimostrando che il posto assegnato al docente Fontana Oreste Fabio nella Fase D si era liberato solo a seguito dell’esaurimento delle operazioni della precedente Fase C.

Per mera completezza difensiva si osserva che nel ricorso in appello il Miur deduceva di aver documentato, nel giudizio di primo grado, che il Fontana era stato soddisfatto nella successiva Fase D, **mentre invece l’amministrazione aveva prodotto in comunicazione solo la copia della domanda di mobilità inoltrata dal deducente ed il bollettino dei trasferimenti (da cui risulta il trasferimento del Fontana nella Fase D) era contenuto nel fascicolo dell’esponente.**

Quindi non solo il Miur non aveva contestato il motivo di ricorso afferente l’assegnazione del Fontana alla Fase “D” ma



non aveva documentato alcunché in proposito, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso in appello.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. Sez. 3, n. 12517/2016), ***“la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale, ritenendolo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.”*** Si badi bene che la norma di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c. prevede un dovere e non una facoltà (come nel secondo comma) per il Giudice di porre a fondamento della sua decisione i fatti non specificamente contestati: ciò vuol dire che i fatti non contestati **“DEVONO”** essere posti a fondamento della decisione senza che residui discrezionalità per il giudicante consentita solo nel secondo comma dell’art. 115 c.p.c. Quindi anche la stessa collocazione topografica (1[^] comma anziché 2[^] comma dell’art. 115 c.p.c.) depone nel senso di dovere ritenere **“provati”** i fatti non contestati e, cioè, farli confluire nel concetto di **“prova”** che è menzionato nel primo comma dell’articolo in esame: una volta, pertanto, che il fatto non è stato contestato, esso è da ritenersi provato (cfr. sul punto, Cass. Civ. sez. III, 05 marzo 2009 n. 5356



secondo cui **“il fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”**, nonché Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2010 n. 22837 secondo cui **“l'allegazione del fatto da parte dell'attore fa sorgere in capo al convenuto un onere di contestazione. L'esigenza di provare il fatto allegato dall'attore insorge, infatti, solo se il fatto sia contestato: se tanto non avviene, l'esigenza probatoria non sorge, non essendovi bisogno di provare il fatto non contestato**, ed infine Cass. Civ. n. 2832/2016 che richiama Cass., 6 ottobre 2015, n. 1988; Cass., 13 marzo 2012, n. 3974; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202, secondo cui *“il convenuto a norma dell'art. 416 cod. proc. civ., nel rito del lavoro (e, non diversamente, a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., nella nuova formulazione, nel rito ordinario), nella memoria di costituzione in primo grado deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proponendo tutte le sue difese in fatto e in diritto...; nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi come pacifici sicché l'attore è esonerato da qualsiasi prova al riguardo ed è inammissibile la contestazione dei medesimi fatti in sede di legittimità”*).



Sul punto è anche da ricordare l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 761/02 secondo cui gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui "fatti posti dall'attore a fondamento della domanda", fanno della non contestazione un **comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente**, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti", con la conseguenza che ***“la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal legislatore, rappresenta l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, e quindi rende inutile provarlo perché non controverso*** (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2014, n. 12065).

In altri termini, la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché non controverso, come è già stato posto in luce da altro orientamento espresso sul punto dalla Corte di Cassazione con sentenza 2 marzo 1995, n. 2415.



Per un precedente analogo, cfr. l'allegata sentenza del Tribunale di Milano n. 848/18 (all. n. 12) che, pur dando atto che il Ministero convenuto aveva sostenuto, a difesa del suo operato, che l'insegnante assegnata, nella fase D, all'ambito richiesto dalla ricorrente nella precedente fase C, presentava una preferenza ex CCNL ed aveva prodotto idonea documentazione a supporto di tale sua tesi (in tal caso la contestazione era stata addirittura specifica e documentata), accoglieva il ricorso in parte de qua ritenendo che:

- il Miur non aveva dedotto nulla in relazione al tipo di preferenza vantato dalla docente né se tale titolo valesse a determinarne la sua antermissione non solo nell'ambito della propria fase D ma anche a discapito dei docenti della superiore fase C;
- che, a fronte della specifica contestazione della ricorrente, era onere del MIUR dimostrare la legittimità del proprio operato e l'aderenza ai criteri di legge e di CCNI (*in analogo senso cfr. sentenza n. 205/17 del Tribunale di Pesaro – all. n. 13*).

Quanto dedotto in relazione alla mancata specifica contestazione nell'originario giudizio introdotto con ricorso di cui al n. 1227/2017 ed esitato nella sentenza n. 80/2018 ha piena valenza ed effetti anche rispetto a quello che ci occupa.



La riassunzione del giudizio non è equiparabile, infatti, all'introduzione di un nuovo giudizio, con la conseguenza che **restano ferme, tanto per l'attore quanto per il convenuto, tutte le decadenze e preclusioni maturate nel giudizio esitato con la sentenza dichiarata nulla**: in caso contrario, invero, si configurerebbe una sorta di atipica remissione in termini delle parti, non consentita da alcuna norma processuale.

Ed infatti, *“l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente”* (Cass. Civ. 27 ottobre 2011, n. 22436).

In tema di processo del lavoro, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass Civ. Sez. Lavoro n. 12719/2013), in relazione a tale questione, che il difetto di integrità del contraddittorio rappresenta un vizio della *vocatio in ius*, per cui la riassunzione del giudizio in primo grado, dopo che il giudice di appello, in applicazione degli artt.353 e 354 c.p.c., ne abbia disposto la rimessione al primo giudice dichiarando nulla per difetto di integrità del contraddittorio la sentenza emessa dallo stesso, **implica la continuazione del giudizio precedentemente instaurato e non l'instaurazione di un nuovo giudizio. Di talché, restano intatte preclusioni e decadenze cui l'attore sia incorso nel già depositato atto introduttivo di lite.**



Di conseguenza anche al convenuto è impedito formulare nuove eccezioni o contestazioni rispetto a quelle in precedenza sollevate.

Ed infatti, la nullità della sentenza è stata dichiarata per l'irregolarità della notificazione che ha determinato la pretermissione dei litisconsorzi necessari: è di tutta evidenza che la rinnovazione del processo è volta a tutelare proprio questi ultimi, consentendo loro di svolgere le difese che la mancata partecipazione al giudizio aveva precedentemente impedito di elaborare e non certamente rimettere in termini le parti, regolarmente costituitesi, che tale possibilità hanno avuto.

Ne consegue evidente che ogni eventuale nuova o diversa contestazione del MIUR dovrà essere ritenuta inammissibile, come pure qualsiasi elemento probatorio che lo stesso potrà apportare a sostegno di nuove difese o eccezioni.

Tanto premesso in fatto e osservato in diritto, il Prof. Roberto Cimino, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

a Codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti e, all'esito della quale, l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI



1. In via principale, ritenuta la disparità di trattamento con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e disapplicata la relativa norma del CCNI, dichiarare il diritto del ricorrente, Prof. Roberto Cimino, all'assegnazione in via definitiva della sede nell'ambito **CAMPANIA 0019**, il primo in cui – secondo l'ordine degli ambiti indicati nella domanda di mobilità si è verificato il pregiudizio o, in subordine, in uno degli altri ambiti secondo le preferenze espresse (CAMPANIA 020, CAMPANIA 021, CAMPANIA 0001, CAMPANIA 0018, CAMPANIA0014, CAMPANIA 0017, CAMPANIA 0016, CAMPANIA 0005, CAMPANIA 0011, CAMPANIA 0022),
2. In via subordinata, in caso di mancato accoglimento del motivo sub 1), assegnare la ricorrente all'ambito territoriale Campania ambito 0013 (in cui è stato illegittimamente scavalcato da partecipante alla fase D dei trasferimenti), dando atto e dichiarando la mancanza di specifica contestazione da parte del convenuto Ministero dei fatti sottesi al terzo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di assegnazione del ricorrente a tale ambito al quale era stato destinato il docente Fontana Oreste Fabio in dipendenza della “fase D” della mobilità dell'a.s. 2016/2017 e l'inammissibilità di qualsivoglia nuova eccezione, contestazione o produzione documentale sul punto;



3. Assumere ogni conseguente decisione;
4. Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.

RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Con il presente atto, il ricorrente in riassunzione, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati e di quanto statuito dalla Corte di Appello,

CHIEDE

che il Tribunale adito voglia autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.) mediante pubblicazione del ricorso sul sito del Miur, dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e della Campania.

Ai sensi dell'art. 9 della L. 488/1999, si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile e che, in base alla materia del lavoro, il contributo unificato dovuto è di € 259,00.

Si allegano:

- 1.- Procura;
- 2.- Originario ricorso ex art. 414 c.p.c. innanzi il Tribunale di La Spezia;
- 3.- Decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti;
- 4.- Memoria di costituzione del Miur innanzi il Tribunale della Spezia;



- 5.- Sentenza n. 80/2018 del Tribunale della Spezia – sezione Lavoro;
- 6.- Ricorso in appello notificato;
- 7.- Decreto di fissazione dell'udienza innanzi la Corte di Appello;
- 8.- Memoria difensiva in grado di appello;
- 9.- Sentenza n. 21/2019 della Corte di Appello di Genova – Sezione Lavoro;
- 10.- Richiesta notifica USR Campania;
- 11.- Ricevuta protocollo USR Campania;
- 12.- Sentenza Tribunale di Milano;
- 13.- Sentenza Tribunale di Pesaro;
- 14.- Contributo unificato;
- 15.- Fascicolo di parte relativo all'originario giudizio di primo grado innanzi al Tribunale della Spezia;
- 16.- Fascicolo di parte relativo al giudizio di secondo grado innanzi la Corte di Appello di Genova – Sezione Lavoro.

Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, produrre anche in virtù dell'eventuale avversa costituzione.

I documenti allegati verranno inviati, ove necessario, con più buste telematiche.

Salvis juribus.

Rossano, 29.03.2019

Avv. Adele Ambrosio



Avv. Adele Ambrosio
Via G.B. Palatino n. 8 – Rossano (CS)
PEC: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it

PROCURA


Io sottoscritto Roberto Cimino nomino l'avv. Adele Ambrosio a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in riassunzione innanzi al Tribunale di La Spezia – Sez. Lavoro, conferendoLe ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di produrre istanze, nominare sostituti, transigere e conciliare, esigere e quietanzare.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avv. Anna De Feo, sito in La Spezia alla Via Giacomo Doria n. 3.

Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato informato che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto introduttivo, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013.



V° è Autentica

